



# PROCURA GENERALE

## della Corte di cassazione

Il Procuratore Generale

Protocollo n° 250/2015

RG: 207/A/2015

Oggetto: contrasto tra i pubblici ministeri di Napoli e di Milano nel procedimento penale a carico  
di [REDACTED] per il delitto di usura.

osserva:

1. Le informazioni rilevanti sono le seguenti.

Le ultime rate di mutuo da parte dell'usurato sono state versate su conto corrente acceso presso una filiale di Milano.

Nei confronti dell'usurato la Banca ha intrapreso un'azione esecutiva notificandogli atto di precezzo in Napoli.

Alla stessa, il procedimento esecutivo è in corso perché c'è stata opposizione all'esecuzione.

2. Per il pubblico ministero di Milano basta l'inizio della procedura esecutiva per segnare il momento consumativo del delitto di usura.

Per il pubblico ministero di Napoli occorre invece che la procedura esecutiva sia giunta fino al momento dell'effettiva privazione dei beni eseguiti, perché altrimenti non potrebbe parlarsi di ultima riscossione degli interessi usuali e di danno aggiuntivo per la vittima.

3. La delicata *questio iuris* può essere impostata nei seguenti termini: nel delitto di usura alla riscossione volontaria va parificata la riscossione coattiva (giurisprudenza ormai costante).

Il problema che si pone è quello di stabilire quando può parlarsi di riscossione coattiva.

Non può parlarsi di inizio di esecuzione con l'atto di precezzo, perché all'atto di precezzo può seguire o non seguire l'esecuzione volontaria, come è possibile che vi sia (come nel caso in esame) opposizione con conseguente apertura di un giudizio di cognizione.

**In sostanza, con la notifica dell'atto di precezzo non può parlarsi di riscossione, né volontaria né coatta.**

**Il precezzo è una intimazione ad adempiere, ma non un atto esecutivo.**

**La riscossione invece si inizia con l'atto di pignoramento, che è il primo atto volto all'espropriazione forzata del debitore usurario.<sup>1</sup>**

**4. Pertanto, non essendo ancora stata iniziata la riscossione coattiva del credito, occorre far riferimento agli ultimi atti di riscossione volontaria dello stesso, cioè ai versamenti in conto corrente.**

Dagli atti gli ultimi versamenti risultano essere stati effettuati presso un istituto di credito di Milano.

E' qui dunque che si è consumato il delitto di usura con l'ultima riscossione volontaria della rata di mutuo e dei relativi interessi asservitamente usurari.

**P.Q.M.**


dichiara che allo stato competente a procedere è il pubblico ministero presso il tribunale di Milano  
cui gli atti vanno trasmessi.

Si comunichi al pubblico ministero presso il tribunale di Napoli.

Roma, 2.11.2015

**Il sostituto procuratore generale**

**Dott. Francesco Mauro Iapoviello**



**LAWYER GENERAL  
A. Nello Rida**

<sup>1</sup> In motivazione: Sez. 2, Sentenza n. 42322 del 19/06/2009 Ud. (dep. 04/11/2009) RV. 245240  
Presidente: Bardovagni P. Estensore: Esposito A. Relatore: Esposito A. Imputato: Iannini e altri P.M. Montagna A. (Conf.) (Rigetta, App. Catanzaro, 01/07/2005).

Il momento di consumazione del delitto di usura, in caso di ratificazione nella corresponsione del capitale e degli interessi illeciti pattuiti, si individua nella dazione effettivo dei singoli ratei e non nella illecita pattuizione.